



Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO DEL MERCATINO
DENOMINATO CIT MERCÀ
AVENTE QUALE SPECIALIZZAZIONE
IL COLLEZIONISMO, L'USATO, L'ANTIQUARIATO
E L'OGGETTISTICA VARIA**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'	2
ART. 2 - CONDIZIONI E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE.....	2
ART. 3 - TIPOLOGIA DI BENI POSTI IN VENDITA	3
ART. 4 - PROCEDURA E CRITERI DI SCELTA DEL SOGGETTO PROPONENTE.	3
ART. 5 OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI.....	4
ART. 6 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE	5
ART. 7 - COMPENSI E COSTI	6
ART. 8 - RESPONSABILITÀ, SANZIONI E CONTROLLI	6
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI.....	7

REGOLAMENTO DEL MERCATINO DENOMINATO CIT MERCÀ
AVENTE QUALE SPECIALIZZAZIONE
IL COLLEZIONISMO, L'USATO, L'ANTIQUARIATO E L'OGGETTISTICA VARIA

ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Collegno istituisce un mercato riservato ai venditori occasionali individuati dall'art. 11-*bis* della L.R. 28/1999 e sm.i. denominato "Cit Mercà", nel prosieguo definito "mercatino".
2. Il mercatino è una manifestazione che si pone come obiettivo quello di promuovere l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle tradizionali logiche distributive commerciali, rivalutando l'importanza della merce usata, del risparmio e del riuso nell'ottica della promozione dell'economia "circolare".

ART. 2
CONDIZIONI E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE

1. Il mercatino è configurabile secondo la tipologia disciplinata dalla D.G.R. Piemonte n. 12-6830 del 11/05/2018, allegato A, capo I punto 2.5 lett. c): *"mercatino di iniziativa di soggetti terzi (proloco, associazioni, società, soggetti pubblici o privati ecc.): i proponenti presentano un progetto complessivo redatto secondo le norme in sede locale, poi approvato dal Comune"*.
2. Il mercatino ha luogo nella quarta domenica del mese nell'area ubicata sul Viale XXIV Maggio (area pedonale) e nella Piazza I Maggio. Sentito il proponente, il calendario potrà subire modifiche o aggiornamenti per motivi di interesse pubblico emersi nel corso dell'anno (lavori pubblici, interventi edilizi, contemporanea presenza di altre manifestazioni ecc.) o su motivata richiesta del proponente.
3. L'esatta localizzazione dell'area e degli spazi disponibili da assegnare agli operatori è contenuta nel Piano di Gestione ed Emergenza presentato dal proponente e soggetto a verifica da parte del Comune.
4. L'orario di svolgimento del mercato è il seguente:
 - a. fascia oraria minima di effettuazione delle vendite: 08.00 – 19.00
 - b. fascia oraria limite di occupazione del posteggio: 07.00 – 20.00
5. L'area in cui si svolge il mercatino è, ai fini di legge e di regolamento, area pubblica anche per quanto concerne i profili di controllo e sanzioni.
6. La manifestazione godrà dell'esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, così come previsto dal relativo regolamento comunale, e potrà fregiarsi del logo del Comune nelle iniziative pubblicitarie.

7. L'Amministrazione potrà richiedere all'organizzatore la realizzazione di edizioni del mercatino in occasione di feste, sagre e simili

ART. 3

TIPOLOGIA DI BENI POSTI IN VENDITA

1. È consentito trattare soltanto le seguenti tipologie di prodotti appartenenti al settore non alimentare e rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità creativa:
 - collezionismo
 - usato
 - antiquariato
 - oggettistica varia
2. È consentita la sola vendita di beni di modico valore, il cui prezzo di vendita massimo, per ogni singolo bene, non può essere superiore ad euro 150.00.
3. È vietata la vendita o l'esposizione di:
 - oggetti preziosi nuovi e usati come definiti dal d.lgs. n. 251/99;
 - generi alimentari;
 - animali vivi;
 - qualunque genere di arma (come definita dall'art. 30 del T.U.L.P.S. e artt. 44 e 45 del relativo Regolamento di esecuzione);
 - qualsiasi genere di materiale destinato ad un pubblico di soli adulti;
 - tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali (d. lgs. n. 42/2004).
 - Oggetti, libri, gadget, souvenir abbigliamento o ogni altro bene che inneggino o richiamino all'ideologia fascista o nazista.

ART. 4

PROCEDURA E CRITERI DI SCELTA DEL SOGGETTO PROPONENTE

1. Possono presentare la proposta progettuale:
 - persone fisiche;
 - persone giuridiche;
 - associazioni e altri organismi di partecipazione.
2. I soggetti suindicati non devono trovarsi in situazioni che determinino motivo di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016).

3. L'Amministrazione ogni biennio pubblica un avviso per la presentazione delle proposte, contenente i criteri di valutazione e la modulistica per la presentazione della proposta stessa. La proposta dovrà comprendere obbligatoriamente il progetto dell'iniziativa, contenente:
 - a) la quantificazione dei banchi previsti, l'articolazione del mercato ed eventuale settorializzazione;
 - b) le forme di pubblicità individuate;
 - c) i criteri di scelta dei venditori;
 - d) le modalità di accesso al mercatino da parte dei venditori
 - e) le modalità e le tempistiche relative alla vidimazione dei tesserini e alla timbratura degli elenchi nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento
 - f) gli eventuali eventi collaterali proposti aventi natura non commerciale
4. La giunta comunale, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'ufficio competente, individua il progetto, con atto motivato secondo i seguenti criteri preferenziali:
 - esperienza maturata nell'organizzazione di "mercatini" dell'usato;
 - validità del progetto (compatibilità con l'area destinata e con le merceologie consentite, numero di operatori, layout del mercato, allestimento ecc.);
5. Realizzazione di eventi collaterali all'iniziativa aventi natura non commerciale
6. Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, può richiedere al soggetto proponente modifiche ed integrazioni al progetto presentato, al fine di garantire l'interesse pubblico e di promozione del territorio.

ART. 5

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

1. Possono partecipare al mercatino venditori occasionali muniti di tesserino di cui all'art. 4 della Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830, che abbiano presentato manifestazione di interesse (come da modulistica regionale) al soggetto proponente non oltre dieci giorni dallo svolgimento della manifestazione.
2. La manifestazione d'interesse deve essere preceduta da apposito avviso pubblicato secondo quanto previsto nel progetto a cura del soggetto proponente, il quale ne dà contestuale comunicazione all'ufficio competente
3. Ai mercatini possono partecipare gli operatori professionali in qualità di privati, e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale. L'attività di venditore occasionale non costituisce attività di commercio.
4. I venditori occasionali, muniti di tesserino, devono essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata del "mercatino" e non possono farsi sostituire da altri soggetti.
5. I venditori devono esporre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo.
6. L'elenco dei beni posti in vendita deve essere esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.

7. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.
8. Gli oggetti posti in vendita devono essere collocati su plance, ad eccezione di beni di dimensioni tali da rendere non sicura tale tipologia di esposizione. È vietato occupare il suolo con teli ed esporre la merce a terra
9. Agli operatori è richiesto di:
 - a. tenere il banco di vendita e le merci entro i limiti del posteggio;
 - b. occupare il suolo pubblico senza danneggiare la pavimentazione della via interessata;
 - c. lasciare, a conclusione del mercatino, l'area libera da ingombri;
 - d. provvedere, al termine delle operazioni di vendita, a rimuovere tutti i rifiuti e gli scarti della loro attività.
10. Nell'area mercatale, così come determinata secondo la disciplina del presente Regolamento, è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli secondo quanto stabilito dall'art. 158, comma 2, del vigente Codice della Strada, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
11. In ogni caso gli operatori devono:
 - a. assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - b. agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.
12. L'esercizio dell'attività di vendita occasionale si deve svolgere nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché delle norme di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

ART. 6

OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE

1. Il soggetto proponente è tenuto ad esercitare le attività amministrative e gestionali secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà e a segnalare tempestivamente agli organi di controllo e al Comune eventuali irregolarità connesse alla violazione delle disposizioni di cui alla normativa regionale recepite dal presente regolamento.
2. Al soggetto proponente sono dovuti i seguenti adempimenti:
 - a. progettazione del mercatino
 - b. individuazione e rapporti con i soggetti partecipanti, in particolare:
 - ricezione delle manifestazioni d'interesse da parte dei venditori,
 - comunicazione agli interessati dell'ammissione o dell'esclusione entro due giorni precedenti la manifestazione;
 - c. gestione dell'elenco dei beni posti in vendita dai partecipanti (verifica, apposizione del timbro, della data e della firma nei giorni precedenti o in ogni caso prima che il venditore si collochi sul posto assegnato) e riconsegna agli interessati che lo dovranno esibire il giorno del mercato agli organi di vigilanza in caso di controllo;
 - d. pubblicizzazione della manifestazione con i mezzi ritenuti più idonei;

- e. formulazione, responsabilità e attuazione del Piano di Emergenza, conforme al piano tipo predisposto dall'Amministrazione per lo svolgimento di manifestazioni sull'area pedonale del Viale XXIV Maggio e attuazione di eventuali disposizioni a tutela della salute pubblica
- f. gestione del mercatino durante lo svolgimento, compresa l'assegnazione del posteggio ai venditori, curando che lo stesso abbia un aspetto ordinato e decoroso quanto più omogeneo possibile nell'allestimento dei banchi;
- g. validazione dei tesserini il giorno di effettuazione dell'iniziativa, entro le ore 10 del giorno del mercato
- h. pulizia finale dell'area al termine di ogni edizione;
- i. trasmissione dei dati relativi alla partecipazione al mercatino alla Regione Piemonte, tramite l'applicativo gestito dal Consorzio per il Sistema informativo – CSI Piemonte.
- j. Vigilanza affinché i venditori rispettino gli obblighi di cui all'art. 5

ART. 7 COMPENSI E COSTI

1. Per la realizzazione del mercatino il Comune non dovrà alcun compenso al proponente. L'organizzatore potrà chiedere ai partecipanti il versamento di una quota di partecipazione, da comunicare al Comune, che sarà lasciata alla libera iniziativa dell'organizzatore, ma che dovrà essere di entità tale da non scoraggiare la partecipazione. L'organizzatore dovrà rilasciare al venditore il documento fiscale costituente ricevuta, nella forma prevista dalla normativa fiscale a seconda della natura giuridica dell'organizzatore.
2. Il materiale pubblicitario non deve contenere:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
 - d) messaggi inneggianti o che si richiamino al fascismo o al nazismo
3. Tutti i costi relativi allo svolgimento del mercatino sono a carico dell'organizzatore, compresa la pulizia finale.

ART. 8 RESPONSABILITÀ, SANZIONI E CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale non risponderà dei furti, dei danni ai materiali ed alle merci esposte ovvero degli incidenti che potrebbero eventualmente verificarsi nel corso dello svolgimento del mercatino.
2. Gli operatori assumono, nei confronti dei terzi, ogni responsabilità civile e penale per gli oggetti esposti e/o venduti.

3. Il mercatino è soggetto, oltre che all'attività di controllo da parte dell'organizzatore, al controllo dell'Amministrazione Comunale che la esercita a mezzo degli organi competenti.
4. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente contemplato e diversamente disposto dal Codice Penale o da altre leggi, si applicano i principi di cui agli artt. 7 e 7-bis del d.lgs. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla L. 689/1981.
5. La violazione accertata degli obblighi di cui all'art. 6 e dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, potrà comportare la decadenza dal diritto di realizzare il mercatino, in relazione alla gravità o reiterazione delle violazioni stesse.

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non esplicitamente contenuto nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni generali contenute nei regolamenti comunali, in quanto applicabili, nonché alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di commercio.
2. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 81 dello Statuto, entra in vigore a far data dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.